
A.D.A.
Associazione Nazionale
Demolitori Autoveicoli
Statuto

Milano
6 luglio 2013

INDICE

Titolo I – Costituzione, denominazione e scopi	<i>p.</i>	3
Art. 1 - Costituzione e denominazione	<i>p.</i>	3
Titolo II – I soci	<i>p.</i>	4
Art. 2 - Perimetro della rappresentanza	<i>p.</i>	4
Art. 3 - Ammissione e durata del rapporto associativo	<i>p.</i>	5
Art. 4 - Diritti dei soci	<i>p.</i>	6
Art. 5 - Doveri dei soci	<i>p.</i>	6
Art. 6 - Sanzioni	<i>p.</i>	7
Art. 7 - Cessazione della condizione di socio	<i>p.</i>	7
Titolo III – Gli Organi associativi	<i>p.</i>	8
Art. 8 - Assemblea Ordinaria – attribuzioni	<i>p.</i>	8
Art. 9 - Assemblea Straordinaria – attribuzioni	<i>p.</i>	8
Art. 10 - Assemblea: composizione	<i>p.</i>	9
Art. 11 - Assemblea – riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni	<i>p.</i>	9
Art. 12 - Consiglio Direttivo – composizione e modalità di funzionamento	<i>p.</i>	11
Art. 13 - Consiglio Direttivo – attribuzioni	<i>p.</i>	12
Art. 14 - Presidente	<i>p.</i>	12
Art. 15 - Vice Presidenti	<i>p.</i>	13
Art. 16 - Proviviri	<i>p.</i>	13
Art. 17 - Collegio dei Revisori contabili	<i>p.</i>	15
Titolo IV – Articolazioni interne	<i>p.</i>	16
Art. 18 - Disposizioni generali sulle cariche	<i>p.</i>	16
Titolo V – Fondo comune e bilanci	<i>p.</i>	17
Art. 19 - Fondo comune	<i>p.</i>	17
Art. 20 - Esercizio sociale e bilanci	<i>p.</i>	17
Titolo VI – Modificazioni dello Statuto e scioglimento dell'Associazione	<i>p.</i>	18
Art. 21 - Modificazioni statutarie	<i>p.</i>	18
Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione	<i>p.</i>	18

TITOLO I

Costituzione, denominazione e scopi

Art.1 – Costituzione e denominazione

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione A.D.A. – Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli – espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali – denominati demolitori veicoli, rimorchi e simili – che operano nel settore del recupero e trattamento dei veicoli, rimorchi e simili quale che sia il loro inquadramento ai fini normativi e previdenziali. Essa rappresenta e tutela gli interessi economici, sociali, culturali e morali delle imprese medesime e ne promuove lo sviluppo.

In relazione allo sviluppo dell'Associazione potranno aderire altri settori del recupero e trattamento di beni merceologicamente equipollenti o affini al settore sopra specificato.

L'A.D.A., nell'interesse generale degli Associati, si propone:

- a) la tutela e la rappresentanza dei settori economici che in essa si organizzano, nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali, anche a livello internazionale;
- b) la stipula di contratti ed accordi collettivi attinenti la disciplina dei rapporti di lavoro e gli interessi generali delle imprese rappresentate;
- c) lo sviluppo, il coordinamento, la disciplina, la difesa dell'attività imprenditoriale del recupero e trattamento dei veicoli, rimorchi e simili raccogliendo, coordinando e distribuendo agli Associati la maggior quantità possibile di notizie, anche mediante pubblicazioni specializzate, bollettini, periodici, annuari e riviste;
- d) la rappresentanza e la tutela morale, giuridico – economica in Italia ed all'estero degli Associati;
- e) la promozione e l'assistenza delle Imprese Associate per la realizzazione di ogni iniziativa intesa al loro potenziamento e perfezionamento;
- f) lo studio delle questioni relative all'import-export promuovendo le misure ed i provvedimenti ritenuti idonei per lo sviluppo del commercio da e con l'estero;
- g) l'espletamento di ogni altro compito ed istituto che, per delibera dell'Assemblea, sia affidato all'A.D.A.;
- h) la promozione di relazioni tra gli Associati.

L'A.D.A. può assumere partecipazioni o promuovere la costituzione di Enti, Associazioni o società di qualsiasi natura giuridica, in Italia o all'estero, finalizzate alla promozione ed allo sviluppo delle imprese operanti nel settore dell'auto demolizione e del settore stesso, all'assistenza ed alla consulenza

tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa, commerciale, previdenziale e sociale delle imprese operanti nel settore rappresentato, e vi concorre con propri mezzi patrimoniali e finanziari.

Lo Statuto e gli elementi indicati dal Codice Civile in materia di costituzione delle società di capitali delle società costituenti o delle società costituite, in cui si intenderà partecipare, dovrà essere approvato dall'Assemblea degli Associati. Analogamente, con le stesse modalità, si dovranno definire i rapporti tra le costituenti o costituite società e l'Associazione.

L'Associazione, con sede legale in Roma e amministrativa in Milano, aderisce ad UNIRE – Unione Nazionale Imprese Recupero – tra le Associazioni della FISE – Federazione Imprese di Servizi – che è componente del sistema di rappresentanza di Confindustria.

L'Associazione ha il diritto di utilizzare il logo confederale abbinato al logo FISE-UNIRE e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell'industria Italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località.

TITOLO II

I soci

Art. 2 – Perimetro della rappresentanza

Possono aderire all'A.D.A. come soci le imprese, con sede legale nel territorio nazionale operanti nei settori di cui all'art. 1 che precede, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo imprenditoriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali

che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Art. 3 – Ammissione e durata del rapporto associativo

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e compilata sugli appositi moduli.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte dei Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L'adesione impegna il socio per un biennio, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di un contributo di iscrizione ed eventuali contributi speciali deliberati dall'Assemblea.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Il cambio di ragione sociale, qualora non comporti un cambio della compagine societaria originaria, non estingue il rapporto associativo.

Art. 4 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di:

- a) ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale;
- b) applicare convenzioni ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- c) partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

Art. 5 – Doveri dei soci

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

- a) partecipare attivamente alla vita associativa;
- b) non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;

- c) fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- d) versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione.

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

Art. 6 – Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- b) censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- e) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- f) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- g) espulsione nel caso di morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 7 – Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 2;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 6.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 2.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

L'Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio;
- c) nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall'articolo 2.

TITOLO III **Gli Organi associativi**

Art. 8 – Assemblea Ordinaria: attribuzioni

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti;
- b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- d) eleggere i Proviviri;
- e) approvare gli indirizzi ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- f) determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
- g) approvare il bilancio consuntivo;
- h) approvare i contributi associativi;
- i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 9 – Assemblea Straordinaria: attribuzioni

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;

- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e le modalità di realizzo del patrimonio associativo nominando, se ritenuto necessario, uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi e stabilendo le modalità della liquidazione, con destinazione del netto realizzo a favore di altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 N. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) deliberare su ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno.

Art. 10 – Assemblea: composizione

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta secondo le modalità riportate nel Regolamento attuativo del presente Statuto. Nelle more dell'adozione del Regolamento, a ciascun socio possono essere attribuite fino a tre deleghe.

Ad ogni impresa associata, purché in regola con gli obblighi di cui al primo comma, spetta un numero di voti rapportato all'onere contributivo sostenuto secondo le modalità riportate nel Regolamento attuativo del presente Statuto. Nelle more dell'adozione del Regolamento, a ciascun Socio è attribuito un voto.

Art. 11 – Assemblea: riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, almeno una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare e tutte le volte che ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati;
- b) in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo fax, raccomandata o posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a dieci giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare nonché il numero di voti spettanti a ciascun Socio.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, non meno della metà più uno degli Associati con diritto al voto e, in ogni caso, in regola con i contributi associativi;
- b) in seconda convocazione quale che sia il numero degli Associati presenti o rappresentati per delega in regola con i contributi associativi.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sia presente personalmente o per delega non meno della metà più uno degli Associati con diritto di voto e in ogni caso in regola con i contributi associativi.

Le deliberazioni sono prese:

- a) in seduta ordinaria col voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti o rappresentati;
- b) in seduta straordinaria per modifiche statutarie o per scioglimento col voto favorevole di almeno i 2/3 degli Associati presenti o rappresentati e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i Soci; per le altre delibere a maggioranza.

Ai fini del calcolo di dette maggioranze non si tiene conto degli astenuti né delle schede bianche.

Le elezioni delle cariche sociali avvengono per votazione a scrutinio segreto e in caso di parità si procederà al ballottaggio.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario su designazione del Presidente o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina almeno due scrutatori, ove necessario, su proposta del Presidente.

Art. 12 – Consiglio Direttivo: composizione e modalità di funzionamento

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) da un minimo di 6 ad un massimo di 10 componenti eletti dall'Assemblea Ordinaria a scrutinio segreto, su una lista di candidature in numero superiore al numero degli eligendi. Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ad 1/3 dei seggi disponibili.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili ma per non più di tre bienni consecutivi.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il biennio in carica essi sono sostituiti dalla prima assemblea ordinaria utile. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, raccomandata o posta elettronica certificata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei componenti in carica. La partecipazione non è mai delegabile.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori.

Art. 13 – Consiglio Direttivo: attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) determinare gli indirizzi ed il programma di attività dell'Associazione e stabilire l'azione e i piani dell'Associazione;
- b) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- c) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- d) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- e) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
- f) determinare i contributi associativi;
- g) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- i) deliberare le direttive generali per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea;
- j) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- k) adottare le sanzioni;
- l) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statuari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione;
- m) adottare l'eventuale Regolamento interno;
- n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria.

Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio; può essere rieletto per ulteriori due bienni consecutivi a quello della prima elezione. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari ad un biennio.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo, ai quali può delegare, congiuntamente o

singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Art. 15 – Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di due.

A tal fine, ciascun candidato Presidente presenta per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.

L'Assemblea vota contestualmente il programma, il Presidente e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica un biennio e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi a quello della prima elezione.

Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 16 – Probiviri

L'Assemblea di ogni quadriennio in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente elegge, a scrutinio segreto, tre Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i tre Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i tre Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i tre Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori dieci giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.6, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i tre Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 17 – Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di almeno tre candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica un quadriennio, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Vengono eletti in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, qualora sia richiesta la loro presenza.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

TITOLO IV

Articolazioni interne

Art. 18 – Disposizioni generali sulle cariche

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante, quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 16 e 17 del presente Statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Consiglio Direttivo dell'Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto

specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

TITOLO V

Fondo comune e bilanci

Art. 19 – Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 20 – Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO VI

Modificazioni dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Art. 21 – Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria così come stabilito dagli articoli 9 e 10 che precedono.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 22 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea Straordinaria così come stabilito dagli articoli 9 e 10 che precedono.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.